

GIUNTA PROVINCIALE DI BOLOGNA

Seduta del 23/03/2010

Presiede la Presidente Della Provincia Draghetti Beatrice

Per la trattazione dell'oggetto sotto specificato sono presenti:

PRESIDENTE DELLA PROVINCIA	DRAGHETTI BEATRICE
VICE PRESIDENTE	VENTURI GIACOMO(**)
ASSESSORE	CHIUSOLI MARIA
ASSESSORE	MONTERA GABRIELLA
ASSESSORE	PRANTONI GRAZIANO
ASSESSORE	MANDINI SANDRO
ASSESSORE	BURGIN EMANUELE
ASSESSORE	BARIGAZZI GIULIANO(**)
ASSESSORE	PARIANI ANNA(**)
ASSESSORE	POZZATI MAURA
ASSESSORE	PONDRELLI MARCO

(*) = assente

(**) = assente giustificato

Partecipa il Segretario Generale GIOVANNI DIQUATTRO.

DELIBERA N.107 - I.P. 1302/2010 - Tit./Fasc./Anno 12.2.7.5.0.0/7/2009

SETTORE AMBIENTE
SERVIZIO TUTELA E SVILUPPO FAUNA

Piano di controllo della volpe nel territorio provinciale di Bologna per il periodo 2010-2014.

Oggetto:
Piano di controllo della volpe nel territorio provinciale di Bologna per il periodo 2010-2014.

LA GIUNTA

Decisione

1. Approva il Piano di controllo della volpe (*Vulpes vulpes*) nel territorio della Provincia di Bologna secondo le prescrizioni e le modalità degli interventi contenute nell'allegato n. 1 alla presente deliberazione, di cui è parte integrante e sostanziale.
2. Prescrive che il presente Piano di controllo abbia validità dalla data della sua assunzione col presente provvedimento e scadenza al 31 dicembre 2014.
3. Dichiara il presente atto immediatamente eseguibile al fine di attivare con tempestività i necessari interventi di controllo della specie in questione.

Motivazione

La legge quadro nazionale¹, in caso di verificata inefficacia dei metodi ecologici da parte dell'ISPRA², prevede la possibilità di effettuare azioni di controllo, anche con l'abbattimento degli animali, sulle specie selvatiche per motivi legati a problematiche di carattere sanitario, di tutela del suolo e delle produzioni agricole.

La stessa legge statale stabilisce quali operatori possono essere incaricati ad attuare tali piani di abbattimento³ e prevede il risarcimento dei danni arrecati dalla fauna selvatica, in particolare da quella protetta, alle produzioni agricole e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo⁴. Gli allevamenti cosiddetti di bassa corte sono considerati a tutti gli effetti produzioni agricole.

La legge regionale⁵ disciplina le modalità di attuazione del controllo numerico delle specie di fauna selvatica, effettuato ai sensi della sopraccitata legge nazionale attraverso la cattura o l'abbattimento, prevedendo che la Provincia possa attivare piani di controllo individuando le

¹ Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", art. 19 comma 2: "*Le regioni, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zooagro-forestali ed ittiche, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia. Tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica. Qualora l'Istituto verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, le regioni possono autorizzare piani di abbattimento....Omissis*"

² Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale nel quale è confluito l'ex INFS (Istituto Nazionale Fauna Selvatica).

³ Idem, art. 19 comma 2: "*.....Omissis Tali piani devono essere attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali. Queste ultime potranno altresì avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio, nonché delle guardie forestali e delle guardie comunali munite di licenza per l'esercizio venatorio*".

⁴ Idem, art. 26.

⁵ Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria", art. 16 comma 4: "*Qualora l'INFS verifichi l'inefficacia dei metodi ecologici, la Provincia può attivare piani di controllo. A tal fine individua le specie oggetto dei controlli e determina il numero massimo dei prelievi tecnici consentiti nonché le modalità di autorizzazione ed effettuazione degli stessi, attuative delle disposizioni del comma 2 dell'art. 19 della legge statale.*"

specie oggetto dei controlli e determinando il numero massimo dei prelievi tecnici consentiti, nonché le modalità di autorizzazione ed effettuazione degli stessi.

La stessa legge regionale attribuisce la competenza all'attuazione dei piani di controllo alle guardie venatorie provinciali⁶ e ad operatori all'uopo espressamente autorizzati dalla Provincia, selezionati attraverso appositi corsi di formazione alla gestione faunistica⁷.

La Giunta Provinciale approvò nel 2005, con proprio atto⁸, il precedente piano di contenimento numerico della volpe con scadenza al 31 dicembre 2009, per cui si propone oggi un nuovo analogo piano di controllo.

La volpe è specie cacciabile, secondo la normativa nazionale⁹, tuttavia l'interesse venatorio è progressivamente diminuito in questi anni. Sempre meno cacciatori si dedicano infatti a questa caccia in forma individuale o in squadra autorizzata, tanto che il numero di squadre è passato dalle 41 della stagione venatoria 1999-2000 alle 24 della stagione venatoria 2009-2010.

Conseguentemente, l'andamento degli abbattimenti di volpi in caccia, così come emerge dall'esame dei tesserini regionali per la caccia controllata, è passato dalle 526 unità della stagione venatoria 1995-1996 alle 167 unità della stagione 2007-2008¹⁰.

E' stato verificato, anche tramite l'esperienza dell'attuazione del piano di controllo già dall'anno 2000, che gli interventi di prevenzione non ottengono sempre il risultato di evitare danneggiamenti in quanto, oltre ai limiti intrinseci, di fatto viene spostato il rischio di predazione sugli allevamenti adiacenti non protetti. I danni da volpe agli allevamenti zootecnici liquidati dalla Provincia di Bologna e dagli ATC bolognesi, per le aree di propria pertinenza, hanno avuto l'andamento che si evince dal quadro riassuntivo sotto riportato.

⁶ ora giuridicamente individuate nella Polizia provinciale, ai sensi della L.R. 24/03 e relativo regolamento del Corpo.

⁷ Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria", art. 16 comma 3.

⁸ Delibera di Giunta Provinciale n. 33 del 15 febbraio 2005.

⁹ Vedi nota 1, art. 11 comma 1.

¹⁰ Ultimi dati disponibili.

Danni da volpe liquidati dalla Provincia di Bologna e dagli ATC bolognesi
negli anni 2000/2008 per gli ambiti di propria competenza

ANNO	IMPORTO LIQUIDATO (Euro)
2000	6.738,08
2001	7.528,64
2002	4.360,53
2003	5.624,29
2004	5.996,70
2005	5.369,20
2006	4.799,30
2007	2.608,70
2008	6.099,90
Totale	49.125,34

Numerose segnalazioni vengono avanzate dalle associazioni professionali di categoria, da cui emerge - oltre ai danni accertati nel corso degli ultimi anni - un grave disagio degli agricoltori rispetto ai ripetuti attacchi di volpi ai propri allevamenti di animali di bassa corte, disagio che non sempre si traduce in specifica richiesta di risarcimento.

Non quantificabili, ma certamente significativi, sono gli effetti negativi della predazione a carico della fauna selvatica stanziale, la cui riproduzione naturale è affidata agli ambiti protetti appositamente istituiti dall'Ente pubblico.

Fenomeno segnalato con sempre maggiore frequenza è inoltre la presenza di tane abitate da volpi negli argini pensili dei corsi d'acqua di pianura, con le conseguenti necessità di interventi assai onerosi da parte delle Autorità di bacino per il ripristino delle opere idrauliche.

Nel precedente periodo di validità del piano di controllo della volpe sono stati abbattuti 4.016 capi così ripartiti:

- anno 2005 776 capi
- anno 2006 850 capi
- anno 2007 760 capi
- anno 2008 749 capi
- anno 2009 881 capi

Si è ritenuto pertanto ragionevole, in relazione al citato andamento della popolazione di volpi, riproporre un abbattimento puntuale nelle specifiche località dove si verificano gli interventi di predazione, nel periodo in cui si registrano i danni, per un limite annuo di non più di 200 capi, mentre non si prevedono limitazioni – come già nel passato e come suggerito dall'ISPRA - negli ambiti finalizzati alla produzione di fauna (ZRC, CPRFS, Rifugi, Aree di rispetto degli ATC). Tale proposta nasce dalla constatazione che i metodi adottati non arrecano alcun pregiudizio alla popolazione del carnivoro.

Si ritiene pertanto opportuno e utile, alla luce di quanto sopra esposto, adottare un nuovo Piano di controllo della volpe, valido fino al 31 dicembre 2014, con la precisazione che con lo stesso, rispetto al precedente piano scaduto il 31 dicembre 2009, si introducono alcune novità, tra cui segnaliamo le seguenti:

- viene consentito l'uso delle trappole a cassetta come nuovo mezzo selettivo per il controllo;
- viene ripristinato l'utilizzo del cane da seguita, che era contemplato come metodo nel piano di controllo del 2000- 2005¹¹, limitandone l'impiego agli ambiti più problematici (territorio montano, aree golenali, casse di espansione e argini pensili dei corsi d'acqua di pianura), al periodo compreso tra la chiusura della caccia alla stanziale e il 28 febbraio e fissando l'uso, per ogni operazione, di un solo cane abilitato con prove di lavoro ENCI¹²;
- si specifica la disciplina particolare per i siti della Rete Natura 2000 così come è stata definita dallo studio e dalla valutazione di incidenza del Piano Faunistico Venatorio 2007-2012.

Rimane confermato che ci si avvarrà della collaborazione di operatori espressamente autorizzati dalla Provincia¹³ selezionati attraverso appositi corsi di preparazione alla gestione faunistica conformi alle direttive regionali, senza alcun onere finanziario a carico del Bilancio Provinciale, autorizzati dalla Polizia provinciale con la precisazione che detti volontari coadiutori abilitati saranno iscritti nell'apposito Elenco Provinciale.¹⁴

Il presente atto viene adottato in maniera conforme agli indirizzi stabiliti con il Piano Faunistico Venatorio Provinciale 2007-2012¹⁵.

Si precisa che è stato richiesto all'ISPRA il parere sul Piano di controllo della volpe oggetto del presente atto deliberativo. L'Istituto si è espresso¹⁶ formulando alcune osservazioni alle quali si può contro dedurre con le argomentazioni che seguono.

1. L'esclusione di interventi di controllo in ATC e AFV, in quanto aree nelle quali viene immessa selvaggina, suggerito dall'ISPRA, non è condivisibile stante l'attuale gestione della fauna stanziale nella nostra provincia. Le immissioni di selvaggina avvengono infatti, quasi esclusivamente, con animali selvatici catturati sul territorio stesso nelle aree protette e traslocati nelle aree di caccia a distanze di pochi chilometri. Non cambia pertanto, se non spazialmente, la potenzialità della selvaggina, come fonte trofica per la volpe: lo stesso animale può infatti venire predato in luogo diverso da una diversa volpe ma il bilancio totale, non essendovi un aumento numerico delle potenziali prede presenti sul

¹¹ Delibera di Giunta Provinciale n. 94/2000.

¹² Ente Nazionale Cinofilo Italiano.

¹³ secondo il disposto della Legge Regionale 8/94 già citata, art. 16 3° comma.

¹⁴ Istituito con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 16 del 14 febbraio 1995.

¹⁵ Approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 101 del 27.12.2007, Cap. "Specie problematiche e piani di controllo".

¹⁶ Pg. n. 396518 del 18 novembre 2009.

territorio, non si modifica. Inoltre il ridotto tetto numerico, 200 esemplari, di volpi abbattibili in questi ambiti di caccia (ATC e AFV) garantisce, da un lato, la possibilità di intervenire al bisogno e, dall'altro, l'oculatazza dell'intervento in relazione alla effettiva necessità. Ricordiamo che la volpe è un predatore la cui conservazione non è sicuramente esposta ad alcun rischio.

2. Relativamente all'utilizzo dei cani da seguita è condivisibile la cautela dell'ISPRA relativa ai possibili "rischi d'impatto su componenti non target delle biocenosi". Accogliendo tale osservazione il numero di ausiliari utilizzabili viene ridotto a uno, sempre adeguatamente addestrato e la cui preparazione è attestata dal superamento di una prova di lavoro con valutazione di un giudice ENCI. Inoltre l'ambito spaziale d'intervento è limitato al territorio montano e alle aree golenali nonché agli argini pensili dei corsi d'acqua di pianura, contesti nei quali, a causa della forte copertura vegetazionale, si ritiene indispensabile per la sicurezza idraulica intervenire con il cane per facilitare lo scovo del selvatico. Anche il periodo di impiego del cane da seguita per lo scovo della volpe viene limitato ai mesi nei quali non si crea disturbo ad altre specie di fauna selvatica.
3. Vengono accolti i suggerimenti dell'ISPRA in merito al frequente controllo delle trappole a cassetta e relativamente alla necessità di intensificare le misure di prevenzione e protezione degli allevamenti, fermo restando tuttavia la necessità del controllo ove queste misure si sono rivelate insufficienti o inefficaci.

La proposta oggetto del presente atto deliberativo è stata illustrata alla Consulta Faunistico Venatoria nelle sedute del 23 ottobre 2009 e 18 marzo 2010.

Ai fini del presente atto si tenuto conto dei lavori istruttori svolti dal Servizio Tutela e Sviluppo Fauna, U.O. Gestione ungulati e controllo faunistico. La proposta di piano è stata sottoposta alla valutazione del Corpo della Polizia Provinciale e le osservazioni avanzate¹⁷ sono state recepite nella versione definitiva.

L'adozione del presente atto non comporta impegno di spesa, né diminuzione di entrata o variazione di patrimonio e pertanto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 D.Lgs.18/8/2000, n. 267, non abbisogna del parere del Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile.

Viene conferita l'immediata esecutività al fine di attivare con tempestività i necessari interventi di controllo della specie in questione che sono stati sospesi allo scadere del precedente piano.

¹⁷ PG 37573 del 4/3/2010.

Pareri

Sono stati richiesti e acquisiti agli atti¹⁸ i pareri del Dirigente del Servizio Tutela e Sviluppo Fauna e del Dirigente Comandante del Corpo di Polizia Provinciale in relazione alla regolarità tecnica, e del Segretario Generale, in relazione alla dichiarazione di conformità giuridico amministrativa.

Allegati

Allegato 1) - Piano di controllo della volpe (*Vulpes vulpes*) nel territorio della Provincia di Bologna.

¹⁸ Ai sensi dell'art. 49 del D.lgs n. 267 del 18/08/2000 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali”.

Messo ai voti dal Presidente, il su esteso partito di deliberazione è approvato all'unanimità con votazione resa in forma palese.

La Giunta, inoltre, stante l'urgenza del provvedimento, all'unanimità

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, IV comma, del T.U. 18.8.2000, n. 267.

omissis

La Presidente Della Provincia DRAGHETTI BEATRICE - Il Segretario Generale GIOVANNI DIQUATTRO

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio della Provincia per gg.15 consecutivi dal 24/03/2010 al 07/04/2010.

Bologna, 23/03/2010

IL SEGRETARIO GENERALE

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.L. vo 82/2005)